CAMERA DEI DEPUTATI N. **3121**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**MELONI**)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(**NORDIO**)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(**PIANTEDOSI**)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(**CALDERONE**)

E DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(**URSO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**GIORGETTI**)

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale

Presentato il 29 settembre 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, intende affrontare una serie di emergenze riguardanti l'organizzazione degli uffici giudiziari, il connesso tirocinio dei magistrati ordinari e l'ordinata gestione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 14 maggio 2024, al fine di adeguare i termini e completare la disciplina della registrazione della domanda di protezione internazionale, nonché consentire ai commissari delle procedure di amministrazione straordinaria relative agli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale di continuare a saldare i debiti sorti per assicurare le esigenze indifferibili legate alla continuità produttiva.

Il decreto-legge si compone di 7 articoli.

Con l'articolo 1, in ragione della scadenza ravvicinata della proroga degli addetti all'ufficio per il processo, già prevista dall'articolo 16 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, si è intervenuti al fine di assicurarne la permanenza in servizio dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, essenziale per evitare la perdita di professionalità importanti per l'operatività dell'ufficio per il processo stralcio in materia di immigrazione.

Con questa disposizione, quindi, si dispone un'ulteriore proroga dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge n. 100 del 2026. Di conseguenza, alla scadenza della precedente proroga di tre mesi, è prorogata fino al 31 gennaio 2027 la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unità pari a 1.350, inferiore rispetto al numero originario di 1.600 unità, in ragione del numero effettivo dei contratti prorogati a decorrere dal 1° luglio 2026.

Tale ulteriore proroga impone di rideterminare l'autorizzazione di spesa in euro 16.771.754 per l'anno 2026 e in euro 5.686.513 per l'anno 2027, alla cui copertura si provvede con le modalità indicate al comma 2 dello medesimo articolo 1.

Con l'articolo 2, al fine di consentire una più utile organizzazione del tirocinio dei magistrati ordinari, che permetta anche di consolidare l'efficace contributo dato dagli stessi in sede di appello, secondo quanto confermato anche dall'unanime valutazione espressa dai presidenti delle corti di appello, si stabilizza l'esperienza maturata nell'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, che, nell'ambito delle misure straordinarie adottate per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione dei procedimenti civili previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha previsto una specifica articolazione del tirocinio dei magistrati ordinari di nuova nomina anche presso le corti d'appello.

In questo modo si intende irrobustire un modello di tirocinio che ha evidenziato la possibilità di coniugare efficacemente le esigenze della formazione professionale dei magistrati (arricchite da un'esperienza nel secondo grado di giurisdizione) con quelle della funzionalità degli uffici giudiziari.

La disposizione risponde, pertanto, all'esigenza di valorizzare tale esperienza. Con la nuova formulazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, quindi, si è previsto lo svolgimento di una parte del tirocinio presso il giudice dell'impugnazione, consentendo in questo modo al magistrato in tirocinio di acquisire una conoscenza approfondita delle tecniche di studio e di decisione attraverso l'analisi del rapporto tra la decisione impugnata e il successivo giudizio di gravame, così da acquisire una competenza particolarmente qualificata per la redazione dei

provvedimenti di primo grado. Al contempo, però, si è previsto che lo svolgimento del tirocinio in appello avvenga solo dopo una prima esperienza presso i tribunali. Inoltre, per evitare di ridurre eccessivamente il periodo di tirocinio mirato, rispetto alla norma emergenziale si è elevata la durata di quest'ultimo a cinque mesi.

Nell'ambito del presente decreto-legge si è altresì ritenuto necessario e urgente confermare ed esplicitare, con l'articolo 3, i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori, attesa la sempre maggior rilevanza che assume oggi il coinvolgimento degli stessi in fenomeni di criminalità grave. Nel dettaglio, con questa disposizione si è introdotto nell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale il nuovo comma 4-*ter*, il quale stabilisce che i poteri attribuiti al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si esercitano anche nei procedimenti a carico di imputati minorenni. Si vuole, così, dare precisa espressione normativa a un principio già ricavabile, in via interpretativa, dal tenore del comma 1 dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale. È evidente, infatti, che, ragionando diversamente, si perverrebbe all'effetto paradossale di impedire l'operare di utili strumenti di coordinamento, impulso e collaborazione esclusivamente in ragione del fatto che l'indagato o uno degli indagati, visto il limite alla connessione di cui all'articolo 14 del codice di procedura penale, sia minorenne.

L'intervento mira a consentire anche alle procure minorili, nel caso di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, nei quali siano coinvolti minorenni, di fruire del supporto di magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e alle direzioni distrettuali antimafia nonché di magistrati addetti, presso le procure distrettuali, alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale. Inoltre, in modo connesso, si è intervenuti anche sulla disciplina delle applicazioni di magistrati del pubblico ministero, dettata in termini speciali dall'articolo 105 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per adeguarne il contenuto alle esigenze ora indicate.

Con l'articolo 4 sono apportate modifiche e integrazioni al citato decreto-legge n. 100 del 2026, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 17 del citato decreto-legge, riguardante disposizioni transitorie e applicative, prorogando dal 31 ottobre 2026 al 30 aprile 2027 la durata della fase transitoria relativa alla nuova procedura di formalizzazione delle istanze di protezione internazionale.

L'articolo 10 del decreto-legge n. 100 del 2026, ai fini dell'attuazione del suddetto Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, ha introdotto talune disposizioni finalizzate ad adeguare la normativa nazionale vigente al sopravvenuto quadro normativo dell'Unione europea.

Inoltre, l'articolo 11 del decreto-legge n. 100 del 2026 ha apportato alcune modifiche agli articoli 3 e 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e ha inserito nel medesimo gli articoli 26-*bis*, in materia di registrazione delle domande di protezione internazionale presso le questure o gli uffici di polizia di frontiera competenti, e 26-*ter*, in materia di formalizzazione delle domande presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale per il tramite di soggetti esterni convenzionati. Tali novelle concernono, quindi, la materia della presentazione, della registrazione e della formalizzazione della domanda, sia per quanto riguarda le autorità rispettivamente competenti sia sotto il profilo delle modalità, apportando modifiche significative al quadro delle competenze esistenti, con la conseguente necessità di adozione della disposizione transitoria dell'articolo 17 del decreto-legge n. 100 del 2026, che al comma 1, in sede di prima attuazione del Patto

dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, ha previsto che fino al 31 ottobre 2026 sono in ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione delle domande, per tutti i richiedenti, le questure e gli uffici di polizia di frontiera. Dopo tale termine, la domanda, ai sensi dell'articolo 26-*ter*, è formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali che si avvalgono, a tal fine, di soggetti esterni.

La disposizione del presente decreto-legge, che proroga al 30 aprile il termine previsto dal citato articolo 17, comma 1, si rende necessaria, in primo luogo, in ragione della complessità delle attività connesse all'individuazione di uno o più soggetti esterni convenzionati, idonei a svolgere le delicate attività previste, dei quali, come disposto dal suddetto articolo 26-*ter* del decreto legislativo n. 25 del 2008, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale si avvalgono ai fini del ricevimento delle domande; in secondo luogo, in ragione del gravoso sforzo cui sono sottoposte le suddette Commissioni territoriali, impegnate nel miglioramento qualitativo delle attività e delle relative decisioni nonché nella progressiva riduzione dell'arretrato che si è venuto a determinare a causa dell'elevato numero di domande di protezione internazionale presentate negli anni scorsi nel territorio nazionale.

Sotto tale ultimo aspetto si rappresenta, in particolare, che il rapporto sull'asilo in Europa elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il *Latest Asylum Trends 2025: Annual Analysis*, in corso di definizione, riconosce che il livello quantitativo delle decisioni adottate in Italia nel 2025 costituisce un primato assoluto per il nostro Paese. Per quanto concerne l'arretrato, esso, a causa dell'eccezionale numero di domande registrato nel 2024 e nel 2025, si era attestato, insieme con quello spagnolo, ai massimi livelli nella graduatoria europea, per un totale di circa 220.000 procedimenti in corso alla fine del 2025.

La dinamica dell'arretrato è divenuta decrescente a partire dall'inizio dell'anno 2026, con una riduzione alla data odierna stimata in circa 5.000 fascicoli.

Dal 1° giugno 2026 sono operativi nel sistema italiano ulteriori 176 funzionari. Combinando la tendenza attuale alla diminuzione con il previsto apporto di tale contingente di personale, si ritiene che dal prossimo anno la riduzione dell'arretrato delle domande andrà a consolidarsi, con una riduzione stimata tra 30.000 e 40.000 procedimenti.

Il medesimo incremento di personale consentirà altresì agli uffici di organizzare e svolgere efficacemente le nuove competenze attribuite in materia di manifestazione e formalizzazione delle domande di protezione internazionale.

Contestualmente, si rende necessario precisare, con la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 100 del 2026, che il documento rilasciato dalle questure e dagli uffici di polizia di frontiera al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale – nel corso della fase transitoria di cui al citato comma 1 dell'articolo 17 – equivale a quello rilasciato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo al momento della formalizzazione della domanda e disporre altresì che essso abbia validità di un anno dalla data in cui la domanda di protezione internazionale è stata registrata e consenta l'esercizio dell'attività lavorativa in tale periodo. Si precisa, infine, che il documento potrà essere oggetto di rinnovo in modo da coprire il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 1348/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024.

L'articolo 5 introduce una disposizione volta a chiarire l'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, e delle sue successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, si autorizzano gli organi commissariali delle società del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del gruppo Acciaierie d'Italia in amministra-

zione straordinaria ad effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle procedure, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze indifferibili legate alla continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, salvaguardando in ogni caso il pagamento dei crediti dello Stato, che rimangono caratterizzati e presidiati dal regime di prededucibilità con priorità assoluta.

La *ratio* dell'intervento risiede nella tutela della continuità aziendale (cosiddetto « *going concern* ») e nella salvaguardia dell'indotto industriale, bilanciando le esigenze delle procedure concorsuali con la necessità di mantenere in attività l'impianto siderurgico.

In particolare, attraverso l'intervento in esame si garantiscono la continuità delle forniture di beni e servizi essenziali, evitando il blocco della produttività degli impianti di interesse strategico e preservando il valore dell'azienda in vista del futuro riparto dell'attivo, nonché la stabilità dell'occupazione dei lavoratori del comparto, scongiurando un'ulteriore crisi economico-sociale.

Da ultimo, l'articolo 6 reca le disposizioni di carattere finanziario e l'articolo 7 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Articolo 1 *(Interventi urgenti in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo)*
La disposizione prevista al comma 1 prevede, limitatamente al numero di milletrecentocinquanta unità e in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, una ulteriore proroga dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, già prorogati in forza dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100. La proroga è disposta limitatamente al personale che, alla data del 31 gennaio 2027, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi.
Al comma 2 è prevista un'apposita autorizzazione di spesa di euro 16.771.754 per l'anno 2026 e di euro 5.686.513 per l'anno 2027 relativa agli oneri che derivano dall'ulteriore proroga di cui al comma 1.
Tale onere è specificato nelle tabelle sotto riportate:

Anno 2026

Area	Stipendio CCNL 2025-2027	13^	Indennità di Amm.ne	Totale tratt.to fond.le lordo dip.	Oneri Amm.ne				TOTALE	Retrib. Acc.ria	TOTALE
					F.do pens.	Opera prev.	IRAP	Totale oneri PA			
					24,20%	5,68%	8,50%				
Funzionari	26.735,93	2.227,99	5.302,01	**34.265,93**	8.292,36	1.946,30	2.912,60	**13.151,26**	**47.417,19**	2.276,89	**49.694,08**

Anno 2027

Area	Stipendio CCNL 2025-2027	13^	Indennità di Amm.ne	Totale tratt.to fond.le lordo dip.	Oneri Amm.ne				TOTALE	Retrib. Acc.ria	TOTALE
					F.do pens.	Opera prev.	IRAP	Totale oneri PA			
					24,20%	5,68%	8,50%				
Funzionari	27.304,73	2.275,39	5.302,01	**34.882,13**	8.441,48	1.981,30	2.964,98	**13.387,76**	**48.269,89**	2.276,89	**50.546,78**

Riepilogo oneri stipendiali					
Area	Importo unitario lordo Stato anno 2026	Importo unitario anno 2027 e succ.	Unità	dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026	dal 1° gennaio 2027 al 31 gennaio 2027
Funzionari	49.694,08	50.546,78	1.350	16.771.754,00	5.686.513,00

Alla copertura degli oneri, pari a 16.771.754 per l'anno 2026 e a euro 5.686.513 per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a euro 95.101 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 1.309.000 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n.92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;
c) quanto a euro 13.966.655 per l'anno 2026 e a euro 5.686.513 per l'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare, mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere b), del decreto-legge 16 settembre

2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
d) quanto a euro 561.966 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
e) quanto a euro 839.032 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Articolo 2 *(Interventi urgenti in materia di tirocinio dei magistrati ordinari)*
La disposizione è finalizzata a rendere strutturale la previsione emergenziale già introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge n. 117 del 2025, la quale ha previsto lo svolgimento di una frazione del tirocinio dei magistrati ordinari vincitori di concorso anche presso le Corti d'appello. In particolare, viene ridefinito temporalmente il periodo di tirocinio dei magistrati tramite una rimodulazione organizzativa di attività formative già previste. Tale intervento di carattere organizzativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non incidendo sul trattamento retributivo spettante ai magistrati ordinari in tirocinio, né su indennità di missione o rimborsi spese. Il tirocinio dei magistrati è svolto ordinariamente presso gli uffici giudiziari del distretto di residenza e nel caso di richieste di svolgimento del tirocinio presso altri distretti, le relative spese di viaggio o soggiorno sono sostenute direttamente dal magistrato. Alle attività didattiche provvede la Scuola superiore della magistratura utilizzando le risorse iscritte sul bilancio autonomo dello stesso ente.

Articolo 3 *(Interventi urgenti in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori)*
Il comma 1 introduce il comma 4-*ter* all'articolo 371-bis. c.p.p., al fine di rispondere alla crescente e preoccupante rilevanza del coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità grave e organizzata. La norma esplicita che i poteri di impulso, coordinamento e controllo attribuiti al Procuratore Nazionale antimafia e antiterrorismo si esercitano pienamente anche nei procedimenti a carico di minorenni, nei confronti dei procuratori della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competenti territorialmente per i procedimenti instaurati presso i loro uffici.
Con tale specificazione si assicura l'omogeneità e la continuità dell'azione al contrasto ai fenomeni criminali complessi, a prescindere dall'età dei soggetti sottoposti ad indagine.
Al comma 2, la modifica all'articolo 105 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è finalizzata a consentire alle procure della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di avvalersi del supporto strategico e operativo di magistrati specializzati.
In particolare, per i procedimenti a carico di minorenni relativi ai gravi delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p. (criminalità organizzata, mafiosa e terrorismo anche internazionale) che presentino particolare complessità o richiedano specifiche competenze professionali, le Procure minorili potranno fruire dell'apporto dei magistrati addetti alla DNAA, DDA, e alle Sezioni delle procure distrettuali dedicate al terrorismo anche internazionale.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'estensione del supporto specialistico e dei poteri di impulso investigativo delle Direzione Nazionale e delle Direzioni Distrettuali Antimafia e antiterrorismo al settore minorile costituisce una rimodulazione procedurale delle prerogative già proprie dei menzionati organi. Pertanto, l'espletamento dei relativi adempimenti sarà assicurato mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'attuale dislocazione territoriale delle Direzione Distrettuali Antimafia e antiterrorismo coincide con quella delle Procure presso i Tribunali per i minorenni, a livello distrettuale, presso le 26 delle Corti d'Appello; pertanto, l'eventuale applicazione di magistrati della DNA o della DDAA presso le predette procure, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4 *(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100)*
La disposizione modifica l'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, che detta disposizioni transitorie connesse all'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.
La modifica di cui al comma 1, lettera a) proroga dal 31 ottobre 2026 al 30 aprile 2027 il termine della fase transitoria prevista dal comma 1 del citato articolo 17 durante la quale le Questure e gli uffici di polizia di frontiera sono incaricate di ricevere la manifestazione di volontà, registrare e formalizzare le domande di protezione internazionale.
La lettera b) del comma 1, interviene sul comma 3 del predetto articolo 17, precisando gli effetti del documento rilasciato dalla Questura o dall'ufficio di polizia di frontiera al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale durante la fase transitoria.
Si prevede che tale documento equivalga a quello rilasciato ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, a seguito della formalizzazione della domanda. Il documento è inoltre espressamente dichiarato valido per un anno decorrente dalla data di registrazione della domanda, fatto salvo il rinnovo di cui all'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1348, ed abilita il richiedente all'esercizio dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 142 del 2015.
La previsione assicura continuità e certezza agli effetti giuridici della documentazione rilasciata nella fase transitoria, evitando che il differimento dell'entrata a regime delle nuove procedure possa pregiudicare la posizione del richiedente o incidere sulla possibilità di svolgere attività lavorativa.
Le questure e gli uffici di polizia di frontiera provvederanno a tali attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5 (*Esigenze indifferibili per la continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale*)
La disposizione si limita a chiarire e precisare che fermi restando i criteri di priorità in ordine ai crediti prededucibili, e in particolare, all'antergazione dei crediti dello Stato, con salvezza dei crediti derivanti dal lavoro prestato, la gestione dell'amministrazione straordinaria rimane ispirata all'obiettivo della continuità operativa sino alla cessione a terzi dei compendi aziendali secondo quanto previsto dal programma approvato dal Tribunale. Per l'effetto, i commissari straordinari delle due procedure – ADI e ILVA – possono compiere, senza che ciò possa recare pregiudizio al futuro riparto dell'attivo, i pagamenti di tutti i debiti sorti nel corso della procedura, purché siano funzionali alla continuità operativa.

Articolo 6 *(Clausola di invarianza finanziaria)*
La norma prevede che, ad eccezione degli oneri previsti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7 *(Entrata in vigore)*
L'articolo prevede l'entrata in vigore del presente provvedimento a decorrere dal giorno successivo dalla pubblicazione del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

29/09/2026 Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente

Decreto-legge
"Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
1	2		Ulteriore proroga, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, di 1.350 unità di personale a tempo determinato assegnato all'Ufficio per il processo del Ministero della giustizia, di cui agli artt. 11 e 13, del D.L. 80/2021	S	C	16.8	5.7			16.8	5.7			16.8	5.7		
1	2		Ulteriore proroga, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, di 1.350 unità di personale a tempo determinato assegnato all'Ufficio per il processo del Ministero della giustizia, di cui agli artt. 11 e 13, del D.L. 80/2021 - effetti riflessi	E	TC					8.1	2.8			8.1	2.8		
1	2	a)	Riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, di cui all'art. 1, c. 96, della L. 190/2014	S	C	-0.1				-0.1				-0.1			
1	2	b)	Riduzione delle risorse destinate agli interventi a favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, di cui all'art. 8, c. 6, del D.L. 92/2024	S	C	-1.3				-1.3				-1.3			
1	2	c)	Riduzione della quota annuale delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare, mediante riassegnazione, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, ai sensi dell'art. 2, c. 7, lett. b), del D.L. 143/2008	E	EXT	14.0	5.7										
1	2	c)	Riduzione della quota annuale delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare, mediante riassegnazione, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, ai sensi dell'art. 2, c. 7, lett. b), del D.L. 143/2008	S	C					-14.0	-5.7			-14.0	-5.7		
1	2	d)	Riduzione del Fondo destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari , nonché all'attribuzione di sussidi, di cui all'art. 1, c.457 della L. 205/2017	S	C	-0.6				-0.6				-0.6			
1	2	e)	Riduzione del Fondo destinato a garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'art. 16, c. 3, del D.L. 75/2023	S	C	-0.8				-0.8				-0.8			
			Entrate	E		**14.0**	**5.7**	**0.0**	**0.0**	**8.1**	**2.8**	**0.0**	**0.0**	**8.1**	**2.8**	**0.0**	**0.0**
			Spese	S		**14.0**	**5.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
			SALDO			**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**8.1**	**2.8**	**0.0**	**0.0**	**8.1**	**2.8**	**0.0**	**0.0**

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 226 del 29 settembre 2026.*

Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo, al fine di evitare la perdita di professionalità importanti per l'operatività dell'ufficio per il processo stralcio in materia di immigrazione;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di consentire una più utile organizzazione del tirocinio dei magistrati ordinari, che consenta di consolidare l'efficace contributo dato dagli stessi magistrati al giudizio di appello;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per confermare ed esplicitare i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori, attesa la sempre maggior rilevanza che assume oggi il coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità grave;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulle disposizioni in materia di attuazione del patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo al fine di adeguare la tempistica e completare la disciplina della registrazione della domanda di protezione internazionale;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità e urgenza di consentire ai Commissari delle procedure di amministrazione straordinaria relative agli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale di continuare a pagare i debiti sorti per assicurare le esigenze indifferibili legate alla continuità produttiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali nonché delle imprese e del made in *Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interventi urgenti in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo)

1. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già prorogati in forza dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, sono ulteriormente prorogati, limitatamente al numero di milletrecentocinquanta unità, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 31 gennaio 2027, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con il decreto del Ministro della giustizia di cui al citato articolo 16, comma 10. Per le unità da destinare alla Corte di cassazione è titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 16.771.754 per l'anno 2026 e di euro 5.686.513 per l'anno 2027 cui si provvede:

a) quanto a euro 95.101 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del « Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico » di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 1.309.000 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;

c) quanto a euro 13.966.655 per l'anno 2026 e a euro 5.686.513 per l'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare, mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

d) quanto a euro 561.966 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

e) quanto a euro 839.032 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge

22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Articolo 2.

(Interventi urgenti in materia di tirocinio dei magistrati ordinari)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in quattro periodi: il primo periodo della durata di tre mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le corti d'appello e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, il terzo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il quarto periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio. ».

Articolo 3.

(Interventi urgenti in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori)

1. All'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il comma seguente:

« *4-ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni. In questo caso le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. ».

2. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « del codice di procedura penale » sono inserite le seguenti: « anche quando riguardano minorenni, » e dopo le parole: « alle procure distrettuali » sono inserite le seguenti: « e alle procure minorili »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « alla procura distrettuale » sono inserite le seguenti: « e alla procura minorile ».

Articolo 4.

(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 ottobre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2027 »;

b) al comma 3, dopo le parole: « decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 », sono inserite le seguenti: « che, in tal caso, equivale al documento di cui al comma 4 dello stesso articolo 4. Il documento rilasciato ai sensi del presente comma è valido per il periodo di un anno decorrente dalla data in cui la domanda di protezione internazionale è registrata, fatto salvo il rinnovo previsto dall'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1348, e consente l'esercizio dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. ».

Articolo 5.

(Esigenze indifferibili per la continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, gli organi commissariali delle società del Gruppo ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria sono autorizzati a effettuare i pagamenti dei debiti, sorti nel corso delle procedure, per la continuità operativa.

Articolo 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
NORDIO, *Ministro della giustizia*
PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*
CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
URSO, *Ministro delle imprese e del* made in Italy
GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO



19PDL0215860